



CODICE CIVILE

Art. 1751-bis c.c.

Patto di non concorrenza

Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. (81)

Versione in vigore dal 5 ottobre 1991 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 febbraio 2001 · versione 98

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	X — Del contratto di agenzia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(81) Il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1751-bis-patto-di-non-concorrenza/versione/98>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it